

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Regolazione delle spese di lite in caso di reciproca soccombenza

Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve, invero, effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare un'ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.

NDR: in senso conforme si veda Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.2.2016, n. 3438.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.6.2017, n. 14893

...omissis...

1. Con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 20 e 27 nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile *ratione temporis*).

1.1. Le istanti si dolgono del fatto che la Corte di Appello nel confermare, peraltro con motivazione del tutto inadeguata, il rigetto delle opposizioni dalle medesime proposte avverso le ordinanze ingiunzione, emesse dal Comune di Stresa a titolo di pagamento del canone di concessione per l'uso di area demaniale e del relativo chiosco di vendita site sulle omissis, per gli anni dal 2001 al 2003-2006 - avrebbe erroneamente ritenuto che, non essendosi il predetto Comune avvalso del disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 1, che consente agli enti territoriali di adottare il COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) in via alternativa alla TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), l'ente avesse diritto ad esigere, oltre alla predetta tassa, anche il canone concessorio non riconducibile al COSAP, ricognitivo della proprietà indisponibile dell'ente pubblico.

1.2. Sostengono, per contro, le istanti che, non avendo il Comune di Stresa optato per l'istituzione del COSAP, oltre all'importo della TOSAP null'altro sarebbe dovuto dalle stesse, non potendo neppure trovare applicazione, nella specie, il disposto del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 20 e 27 e dovendo comunque detrarsi - laddove ritenuto legittimamente istituito - dal canone di concessione in oggetto l'importo della xxxxcorrisposto.

1.2. Le censure sono infondate.

1.2.1. Deve invero osservarsi, al riguardo, che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), istituito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63 del come modificato della L. n. 448 del 1998, art. 31 è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esso è, infatti, configurato - in alternativa alla TOSAP - come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto, non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (cfr. Cass. S.U. 19/08/2003, n. 12167; Cass. 06/08/2009, n. 18037).

Per converso, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - avente natura tributaria - presuppone unicamente, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38 il fatto oggettivo dell'occupazione, a qualsiasi titolo (ed anche senza titolo), di spazi ed aree del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e trova la sua "ratio" nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini, mentre resta del tutto irrilevante l'eventuale atto di concessione, atteso che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo (Cass. S.U. 7 gennaio 2016, n. 61; Cass. Sez. U. 28/10/2015, n. 21950; Cass. sez. U. 26/11/2008, n. 28161).

1.2.2. Nell'ipotesi in cui il Comune o la Provincia non si avvalga, pertanto, della potestà di adottare, con apposito regolamento, il COSAP, è da ritenersi legittima l'imposizione della TOSAP, anche in aggiunta al canone per la concessione di uno spazio pubblico. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche (TOSAP) è, invero, compatibile (art. 17, comma sessantatreesimo, della L. 15 maggio 1997, n. 127) con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento del tutto diversi dal primo, dovuto, quindi, dal concessionario, a meno che il Comune non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurlo o annullarlo (Cass. 27/10/2006, n. 23244, Cass. 21/12/2007, n. 27000).

Ne discende che, nel caso di specie, deve ritenersi corretta la statuizione del giudice di appello, laddove afferma che il pagamento della TOSAP non esonera le concessionarie dal pagamento anche del "canone concessorio ricognitivo della proprietà indisponibile (...) dell'ente pubblico, in assenza del quale si realizzerebbero i presupposti per l'usucapione", canone avente una finalità (ricognitiva della proprietà pubblica) diversa, dunque, da quella di corrispettivo della concessione propria della COSAP. Tanto più che le concessionarie stesse si erano espressamente impegnate, con la concessione originaria del 1987 (art. 5), a corrispondere al Comune "per l'assentita concessione il canone annuo di L. (...) oltre al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche".

1.3. Le censure suesposte vanno, pertanto, rigettate.

2. Con il quarto motivo di ricorso, le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. Lamentano le esponenti che la Corte di Appello non abbia disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del parere pro veritate redatto, su incarico del Comune di Stresa, dal prof. B..

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. Ed invero, qualora, con il ricorso per cassazione, venga censurata la mancata ammissione, da parte del giudice di merito, di un'istanza probatoria senza adeguata motivazione (nella specie, istanza di esibizione), la parte non può limitarsi ad indicare di aver fatto una tempestiva richiesta poi respinta, ma deve dimostrare - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso - che detta istanza avrebbe potuto avere rilievo decisivo ai fini della soluzione di un punto parimenti decisivo della controversia (Cass. 17/11/2009, n. 24221).

2.2.2. Nel caso di specie, le ricorrenti non hanno neppure indicato in quale atto del processo di merito, di primo o di secondo grado, tale istanza sarebbe stata effettuata, e che valore avrebbe potuto rivestire il documento suindicato ai fini della risoluzione della controversia, essendosi limitate, al riguardo, a generiche allegazioni circa la necessità e l'utilità dello stesso "per l'esatta comprensione dell'orientamento in esso rassegnato dell'azione amministrativa".

2.3. La doglianza, in quanto inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

3. Con il quinto motivo di ricorso, le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

3.1. Lamentano le istanti che la Corte d'appello abbia ritenuto corretta la solo parziale compensazione delle spese di primo grado, operata dal Tribunale di Verbania.

3.2. Il motivo è infondato.

3.2.1. Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve, invero, effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare un'ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. 22/02/2016, n. 3438).

3.2.2. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha correttamente affermato che la compensazione parziale si giustificava con "la prevalente soccombenza" delle odierne ricorrenti, "in relazione alle loro domande".

3.3. La censura va, di conseguenza, disattesa.

4. Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato, con condanna delle ricorrenti soccombenti alle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.